

Tribunale di Piacenza

Sezione civile

Tribunale Fallimentare

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

*Dott. Stefano Brusati**Presidente**Dott. Mariachiara Lionella Vanini**Giudice**Dott. Stefano Aldo Tiberti**Giudice Relatore*

ha pronunciato il seguente

DECRETO**EX ARTT. 209 e 98 SEGG. R.D. 267/1942**

nel procedimento per opposizione allo stato passivo promosso con ricorso depositato in data 30/04/2020, rubricato al n. **R.G.;**

DA

in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

e

RICORRENTE

tore,

in persona del
rappresentata e difesa dall'avv.**RESISTENTE****IN FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 30/04/2020 e regolarmente notificato alla controparte, ha proposto opposizione avverso decreto di esecutività dello stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa comunicato in data 02/04/2020, con il quale è stata decretata la esclusione del to dal ricorrente nei confronti della in L.C.A.

Tale credito ammonterebbe ad € 1.854.232,90 e deriverebbe dall'obbligo di restituzione di contributi pubblici erogati¹ in favore della società cooperativa *in bonis* nel periodo tra il 30/01/2012 ed il 07/04/2014 e, successivamente oggetto, di revoca.

¹ Trattasi di numerose delibere di concessione a di contributi pubblici in relazione a n. 154 "Operazioni" di formazione.



La Procedura convenuta si è regolarmente costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Completata la fase di trattazione e espletata attività istruttoria esclusivamente mediante produzione documentale, il Giudice Istruttore designato per la trattazione – dopo aver autorizzato lo scambio di memorie finali di sintesi - ha rimesso la controversia in decisione al Collegio dopo discussione orale finale.

Il credito insinuato da parte opponente, per euro 1.854.232,90 con privilegio ex art. 9 D.lgs 123/98, deriva dalla revoca di erogazioni pubbliche indebitamente concesse alla società cooperativa nel periodo tra il 30/01/2012 ed il 07/04/2014 ed è stato escluso dallo stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa da parte del G.D. con questa motivazione:

*"il credito azionato è, per sua particolare natura, determinato e liquidato dallo stesso Ente creditore, sicché – sul piano probatorio – appare frutto di dichiarazioni e atti unilaterali provenienti dalla stessa parte interessata;
- "occorrerebbe pertanto procedere ad approfondita istruttoria anche di ordine tecnico al fine di accertare e verificare tale credito in contraddittorio;
- "tali adempimenti sono preclusi nella presente sede processuale perché incompatibili, in forza della disciplina applicabile (art. 92 ss. L.F.), restando riservati ad apposito giudizio di cognizione ordinaria (art.98ss L.F.). allo stato, il credito per cui è domanda di ammissione non appare certo, né liquido, né esigibile e dunque non può essere ammesso al passivo".*

Quali motivi di opposizione deduce l'opponente che:

- Il credito è certo, liquido ed esigibile in quanto deriva dalla revoca di contributi pubblici essi ed erogati a _____ per iniziative di formazione dalla _____ nel periodo tra il 30/01/2012 ed il 07/04/2014, ed è sancito in provvedimenti amministrativi emessi in autotutela, mai impugnati e definitivi, successivamente ad una opportuna ed esaustiva istruttoria compiuta in seguito all'accertamento della mancanza in capo alla cooperativa dei requisiti che giustificavano, all'epoca, l'erogazione dei contributi; il credito è altresì documentalmente provato dalla copiosa mole di documentazione versata in atti che dimostra l'effettiva erogazione dei contributi, circostanza anche ammessa dallo stesso Commissario Liquidatore in atti formali, e la loro esatta quantificazione;
- L'istanza di insinuazione è ammissibile in quanto proposta entro un termine ragionevole dal consolidamento dei fatti fondanti il credito oggetto di insinuazione, in particolare l'attività amministrativa sfociata nei provvedimenti in autotutela che hanno comportato l'erogazione del contributo pubblico;
- La _____ è pienamente legittimata all'insinuazione al passivo del credito anche per la quota parte dei contributi erogati da enti pubblici diversi, in quanto quest'ultimi sono qualificabili come "Organismi Intermedi", vale a dire di soggetti delegati dalla Regione al compimento delle operazioni di erogazione dei contributi nei rispettivi ambiti territoriali;

A tali argomenti, la difesa della Liquidazione Coatta Amministrativa replica **eccependo**:

- L'inammissibilità della domanda di ammissione al passivo della _____ ai sensi dell'art. 101, comma quarto, l.fall., per essere stata presentata in data 03/07/2019, oltre il termine di dodici mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo o comunque entro un termine



non ragionevole dal momento in cui ha avuto contezza dell'esistenza del proprio credito, senza aver dimostrato che il ritardo è dipeso da circostanze esterne non imputabili al creditore opponente, come sarebbe stato suo onere;

- La mancanza di prova in ordine alla certezza ed alla liquidità del credito, essendo l'istanza di insinuazione basata su documentazione carente di data certa anteriore all'apertura del concorso ex art. 2704 c.c. ed essendo costituita da atti unilaterali provenienti dalla stessa parte interessata
- L'inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo per non avere l'istante provveduto alla previa iscrizione a ruolo del credito, nonché per la carenza di legittimazione attiva in capo alla medesima essendo soltanto il concessionario alla riscossione il soggetto legittimato a far valere l'asserita pretesa creditoria (art.9, comma quinto, D.Lgs. n. 123/1998);
- Il difetto di legittimazione attiva della per i contributi erogati da altri enti pubblici; (segnatamente, le Province
- La insussistenza della natura privilegiata ex art. 9, comma quinto, D.Lgs. n. 123/1998 del credito oggetto di insinuazione, in quanto sorto solo successivamente alla apertura del concorso per effetto del provvedimento di revoca delle erogazioni concesse;

Cìò premesso, osserva il tribunale che **l'opposizione è fondata** e merita accoglimento.

Con riferimento al tema della ammissibilità della domanda di insinuazione della pacificamente depositata oltre il termine di dodici mesi dall'esecutività dello stato p delle domande tempestive, il collegio opina che l'insinuazione debba ritenersi ammissibile.

La L. Fall., art. 101, u.c., ultima parte, si limita a consentire la presentazione dell'istanza "ultratardiva" da parte del creditore allorché quest'ultimo "*prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile*", senza prevedere la decorrenza di alcun termine; non si ritiene possibile indicare in astratto quale sia il tempo necessario per la valutazione e la presentazione, di cui si è appena detto, da parte del creditore trattandosi di un apprezzamento che non può effettuarsi se non in concreto, in base alle particolarità di ciascun caso, secondo un criterio di ragionevolezza la cui applicazione è rimessa al giudice di merito.²

In merito, in primo luogo va debitamente considerato che, nel caso in esame, il tema della ammissibilità dell'insinuazione dell'opponente si lega alla peculiare natura del credito che la fa valere con la propria domanda di ammissione.

Sul punto giova precisare che la ha adottato i seguenti provvedimenti, notificati a mezzo PEC al Commissario Liquidatore e non impugnati: a) Delibera di revoca dell'accreditamento di nell'albo degli organismi di formazione del 23/07/2018; b) Delibera di ann d'ufficio degli atti di concessione finanziamento in data 15/04/2019³.

² Cfr in parte motiva Cassazione civile sez. I, 24/11/2015, n.23975.

³



Il collegio fa presente infatti che nell'ipotesi di revoca, in forza di patologie attinenti alla fase amministrativa dell'erogazione del finanziamento, di contributi pubblici erogati direttamente a privati, l'ente pubblico non può che essere legittimato alla proposizione dell'istanza di insinuazione se non successivamente all'adozione del provvedimento in autotutela di revoca del contributo ex art. 9 co I, D.lgs 123/1998, poiché solo in seguito all'adozione di tale atto diventa indebita l'erogazione già disposta in favore del privato e, conseguentemente, sorge il diritto alla ripetizione in capo all'ente pubblico.⁴

Nel caso in esame, non rileva in alcun modo l'inadempimento di obblighi di tipo negoziale o la successiva deviazione dello scopo per cui il contributo è stato erogato, bensì la patologia che ha portato alla revoca concerne in sé i provvedimenti amministrativi di concessione del beneficio, mancando in capo alla società i requisiti di bilancio necessari per poter essere qualificabile come ente di formazione.

Tale premessa assume rilevanza in quanto, al fine di valutare se la domanda di insinuazione sia sorretta da un ritardo giustificabile, non si può prescindere dall'accertamento del momento in cui il diritto di credito viene ad esistenza quale diritto soggettivo perfetto azionabile in giudizio, in quanto prima di tale momento non è nemmeno astrattamente possibile ipotizzare che il creditore possa (e meno che meno che sia onerato di) effettuare la relativa domanda di insinuazione al passivo.

In altre parole, il ritardo – e a maggior ragione il ritardo colpevole - nella proposizione della domanda di insinuazione può concepirsi solo dal momento in cui il creditore è legittimato alla proposizione della domanda stessa in quanto può dirsi effettivo titolare del diritto alla ripetizione delle erogazioni concesse quale diritto soggettivo perfetto⁵, idoneo come tale ad essere azionato giudizialmente.

Ne consegue che, poiché prima dell'effettivo annullamento o revoca del provvedimento che ha erogato il contributo l'ente pubblico non vanta un diritto di credito attuale ed esigibile nei confronti del privato beneficiario poi sottoposto a procedura concorsuale, il *dies a quo* per la valutazione del ritardo nella proposizione della domanda non può che coincidere con l'adozione del provvedimento di revoca autotutela.

E ciò anche in quanto il diritto dell'ente pubblico alla restituzione delle somme erogate, lungi dal dipendere dal semplice accertamento della mancanza dei requisiti necessari in capo al privato beneficiario⁶, proprio perché presuppone la rinnovazione dell'attività amministrativa e l'adozione di un provvedimento di revoca dell'originaria concessione, dipende in realtà anche dalla sussistenza in concreto dei requisiti per l'esercizio dell'attività amministrativa in autotutela.

L'argomentazione della Procedura, secondo cui la Regione ben avrebbe potuto spiegare la propria domanda di insinuazione fin dal momento in cui la a cessato di svolgere l'attività per cui era stata finanziata o, comunque, da quando essa è stata sottoposta a

integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alle parti in cui si approvavano le n.154 Operazioni all'Ente

⁴ Cfr T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 18/11/2019, n.5399: “Qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione dei contributi pubblici, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere al momento della percezione dei contributi da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato.”

⁵ Richiama i caratteri di attualità ed esigibilità del credito restitutorio, con riferimento al momento in cui interviene il provvedimento di revoca, Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, n.23137.



procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto già in qual momento avrebbe avuto contezza della indebita erogazione dei contributi pubblici, oblitera del tutto la considerazione che tali contributi erano stati erogati in forza di provvedimenti amministrativi definitivi, per effetto dei quali quindi il privato beneficiario poteva vantare una posizione giuridica soggettiva⁷ che ne legittimava la corresponsione, e che, quindi, il credito da indebita erogazione era condizionato al concreto esercizio dell'attività amministrativa di secondo grado, necessaria a far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.⁸

Tale soluzione interpretativa, che lega il giudizio sul ritardo nella presentazione delle istanze di ammissione alla concreta azionabilità del diritto, è inoltre in linea anche con quanto affermato in giurisprudenza in tema di decorso del termine di prescrizione del diritto dell'ente pubblico ad ottenere la ripetizione di erogazioni pubbliche indebitamente concesse a privati.⁹

È ciò anche in quanto l'apertura di per sé di una procedura concorsuale a carico di un soggetto costituisce circostanza giuridicamente neutra con riferimento alla possibilità o meno per enti pubblici di adottare provvedimenti autoritativi nei suoi confronti da cui possa derivare una pretesa creditoria¹⁰, non potendosi quindi ritenere sussistente una necessaria correlazione tra apertura della procedura ed esercizio di tale potestà autoritativa, nel senso di ritenere sussistente un principio secondo cui l'ente sia obbligato, al fine di non vedersi riconosciuta come ultra-tardiva una eventuale domanda di insinuazione, ad adottare i relativi provvedimenti nel rispetto dei termini previsti dalle norme della L.F. in tema di formazione dello stato passivo.

Al riguardo, è inconferente con il caso di specie la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Procedura in tema di ammissione al passivo di crediti dell'amministrazione finanziaria iscritti al ruolo a mezzo dell'ente riscossore, in quanto tali ipotesi presuppongono proprio la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo all'ente pubblico e ad essere oggetto di censura sotto il profilo del ritardo temporale, ai fini della predisposizione della domanda di insinuazione, sono le attività, prettamente esecutive, di formazione dei ruoli e emissione delle relative cartelle.

Da tale premessa, derivano le seguenti conseguenze.

In primo luogo, le dettagliate eccezioni della procedura - secondo cui la era a conoscenza della sussistenza dei presupposti per la revocabilità dei finanziamenti concessi alla quantomeno fin dall'inizio dell'anno 2018 - volte a censurare le tempistiche

⁶ Indipendentemente se tale attività possa qualificarsi come vincolata o discrezionale.

⁷ Poco importa, ai fini dell'odierna decisione, che sia qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo.

⁸ Parla di *“atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento”* in parte motiva Cass. civile sez. I, 09/03/2020, n.6508.

⁹ Cfr Cassazione civile sez. VI, 09/10/2017, n.23603: *“In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione.”*

¹⁰ Ad esempio nell'ipotesi di sanzioni pecuniarie per violazioni di norme tributarie; *ex multis* Cassazione civile sez. I, 14/10/2019, n.25854,



relative all'iter amministrativo che ha condotto alla revoca dei finanziamenti, risultano in ultimo luogo irrilevanti.

Orbene, con le sue censure la procedura si risolve, in realtà, con contestare non tanto la colpevole tardività dell'istanza di ammissione, bensì gli stessi presupposti (soprattutto temporali) per l'esercizio dell'attività amministrativa in autotutela, poi sfociata nell'annullamento dei contributi.

Va concettualmente distinto, ritiene il collegio, il tema del ritardo nella predisposizione della domanda di insinuazione dalle questioni che interessano la tempistica inerente all'adozione di provvedimenti amministrativi da cui dipende la configurabilità di un credito in capo ad un ente pubblico.

La contestazione di tali ultimi profili, squisitamente amministrativi, inerenti attività della risulta in questo stato a maggior ragione inammissibile in quanto i relativi provvedimenti autotutela, pur essendo stati notificati al Commissario Liquidatore e pur dando atto in motivazione delle circostanze legittimanti l'esercizio di attività di annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies L. 241/90, non sono stati impugnati e sono divenuti, quindi, definitivi e incontestabili sotto tale profilo.

Va ribadito che, tra l'altro, contrariamente a quanto affermato dalla Procedura, tale soluzione non rimette certo la durata della procedura concorsuale alle determinazioni unilaterali di ente terzo, in quanto il creditore tardivo comunque concorre solamente alle ripartizioni successive alla sua ammissione e, quindi, in realtà il ritardo dell'ente pubblico nella adozione dei provvedimenti che costituiscono l'antecedente logico-giuridico necessario alla predisposizione della sua domanda di ammissione lo espone al concreto rischio di non potersi soddisfare sull'attivo realizzato, in quanto fino al momento in cui la domanda di ammissione non è spiegata non sorge in capo alla Procedura alcun obbligo di accantonamento.

In secondo luogo, l'istanza di insinuazione della proposta in data 03/07/2019, ovvero a distanza di poco più di due mesi dall'adozione, della delibera di annullamento d'ufficio degli atti di concessione finanziamento del 15/04/2019, risulta effettuata in un tempo assolutamente ragionevole, tenuto conto che l'ente pubblico con delibera del 18/06/2019, ripercorsi tutti i necessari presupposti, si è determinato a procedere con la domanda di insinuazione al passivo.

Quanto al tema della prova del credito da restituzione, il collegio preliminarmente evidenzia che le contestazioni della Procedura, poi riprese dal decreto di esclusione del GD, si limitano in via generale ad invocare la inopponibilità della documentazione in quanto priva di data certa ex art. 2704 c.c. e la formazione unilaterale della stessa.

Va tuttavia preso atto, in primo luogo, che l'effettiva erogazione della somma di € 1.854.232,90 in favore di *in bonis* è in realtà circostanza non contestata tra le parti¹¹,

¹¹ la ha anche versato in atti un "atto di subentro nelle posizioni soggettive di *In Liquidazione*", stipulato tra i commissario Liquidatore e la società terza Demetra Formazione S.r.l. con scr ivata autenticata del 30 aprile 2015, in cui si dichiara la ricezione da parte di dei contributi versati (doc. 22 dell'opponente), cui è allegata anche una tabella in cui si elencano analitica omme ricevute da *in bonis* a titolo di contributo, tabella che trova corrispondenza nei provvedimenti della Regione.



oltre che sufficientemente provata in via documentale mediante la produzione dei rispettivi atti contabili di liquidazione e dei mandati di pagamento.¹²

Orbene, una volta provata l'effettiva erogazione delle somme e tenuto conto che la legittimazione alla ritenzione delle stesse in capo a _____ è venuta meno per effetto dell'intervenuta delibera di annullamento d'ufficio degli atti di concessione finanziamento adottata data 15/04/2019, non impugnata e quindi foriera di effetti definitivi tra le parti, il collegio ritiene che tanto basti a ritenere provato il credito da restituzione dei contributi pubblici.

L'argomentazione difensiva della Procedura, secondo cui il credito sarebbe non provato in quanto sancito da atti e documenti unilaterali, provenienti dalla stessa parte interessata, oblitera del tutto la considerazione che il credito da restituzione dei contributi pubblici erogati trova in primo luogo la sua fonte in un provvedimento amministrativo di annullamento d'ufficio¹³, adottato a seguito di un procedimento amministrativo retto da norme di legge, giustiziabile innanzi alla giustizia amministrativa e che, in difetto di impugnazione, è idoneo a produrre effetti giuridici definitivi in capo al privato nei cui confronti è stato adottato.

Il Collegio, in accoglimento delle argomentazioni difensive svolte da parte opponente, ritiene inoltre sussistente la piena legittimazione della _____ alla insinuazione al passivo per l'intero importo dei contributi erogati a _____ ivi incluse quindi le cifre concretamente erogate dalle diverse Province, in forza del rapporto di mandato intercorrente tra queste ultime e la Regione dovuto all'inquadramento delle Province tra i cd. "Organismi intermedi", ovverosia quei soggetti deputati alla erogazione delle somme in nome e per conto della Regione stessa, quale unico titolare del potere di concessione dei contributi.¹⁴ La Regione delegava infatti l'utilizzo dei fondi alle Province nel contesto di programmi di erogazione soggetti alla preventiva approvazione regionale e a successivo controllo della rendicontazione ("*sulla base delle deliberazioni di giunta regionale che assegnano e ripartiscono i fondi alle provincie, il Servizio regionale competente provvederà, con atti del dirigente, al relativo impegno, alla liquidazione ed erogazione delle risorse*").¹⁵

Inoltre, con Legge Regionale 30 luglio n. 13 è stato disposto il riordino, tra le altre, delle competenze amministrative in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro, che è stato successivamente disciplinato con delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2015 n. 2230; Tale provvedimento ha disposto che dal giorno 1 gennaio 2016 la Regione avrebbe esercitato direttamente tutte le funzioni riferite, tra l'altro, al settore della formazione professionale, specificando altresì che "*l'ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi*

¹² Cfr Doc 10/1 dell'opponente. La non opponibilità alla procedura per mancanza di data certa non preclude infatti una libera valutazione del giudice del materiale probatorio versato in atti.

¹³ Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti del destinatario già con la comunicazione allo stesso ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90.

¹⁴ "*qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione e che svolge mansioni per conto di quest'autorità nei confronti dei beneficiari*" dei contributi "*che attuano le operazioni*" (Reg. CE 1 luglio 2006 n. 1083).

¹⁵ Cfr la delibera di Giunta Regionale 1 febbraio 2010 n.105, par. 19 (**doc. 25**).



generati dai predetti procedimenti, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze".¹⁶

Sempre in tema di legittimazione il collegio ritiene infondato l'assunto della Procedura secondo cui la domanda di insinuazione al passivo sarebbe inammissibile per non avere l'istante provveduto alla previa iscrizione a ruolo del credito, essendo soltanto il concessionario alla riscossione il soggetto legittimato a far valere l'asserita pretesa creditoria. In primo luogo, l'art. 17 D. Lgs. n. 46/1999¹⁷ prevede l'obbligo di riscossione coattiva mediante ruolo delle sole *"entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici"*, non prevedendo la norma analogo obbligo a carico delle Regioni e degli altri Enti locali territoriali, stabilendo al contrario che la riscossione dei crediti di tali Enti *"può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari ..."* (art. 17 co. II D. Lgs. n. 46/1999).

In secondo luogo, il collegio non può esimersi dal rilevare come la normativa che disciplina la riscossione delle entrate pubbliche, nel momento in cui individua il soggetto che agisce quale mandatario all'incasso per conto di enti pubblici, non può certo comportare una modificazione dal lato attivo dell'obbligazione originaria tale da escludere la concorrente legittimazione dell'Ente impositore a far valere in via giudiziale il proprio diritto di credito.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che *"in tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all'agente della riscossione e l'onere di quest'ultimo, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l'ente creditore interessato, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, non escludono la concorrente legittimazione dell'ente creditore medesimo"* in quanto *"esso conserva la titolarità del credito così azionato"*.¹⁸

Con riferimento alla graduazione del credito insinuato, il collegio ritiene che vada riconosciuto al credito vantato dalla il privilegio ai sensi dell'art. 9
del D.Lgs. n. 123/1998, non essendo i formazione professionale cui
si riferiscono i contributi indebitamente percepiti da siano inquadrabili tra gli
interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli
incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi
da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi, rientranti quindi nel campo di
applicazione di cui all'art 1 D.Lgs 123/98.¹⁹

Non fondata è l'eccezione della Procedura che vorrebbe ritenere tale privilegio inopponibile alla massa dei creditori, in quanto il provvedimento di revoca dei contributi è intervenuto successivamente all'apertura del concorso.

In merito a tale specifico profilo, secondo la giurisprudenza di legittimità la revoca del provvedimento di erogazione del contributo costituisce effetto automatico del verificarsi dei

¹⁶ Cfr doc. 16.

¹⁷ D. lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (*"riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo"*).

¹⁸ Cfr Cass. Civ. 29 novembre 2018 n. 30880.

¹⁹ Cfr Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, n.28892 *"ai fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento, il privilegio ex art. 9, comma 5, l. 123/1998 va estensivamente riferito a tutti i crediti derivante da interventi pubblici, ivi inclusi quelli concessi dalle Regioni."*



presupposti di cui all'art. 9 e ha funzione meramente dichiarativa, limitata all'accertamento del venir meno dei requisiti di legge, con la conseguenza che, sul piano pratico, a prescindere dal momento in cui interviene, essa può essere sempre opposta al fallimento o al concordato, senza che operino i limiti di cui alle richiamate norme della L. Fall.²⁰

Il collegio, tenuto anche conto delle deduzioni difensive offerte dalla Procedura sul punto, non ritiene di doversi discostare da tale orientamento.

Conclusivamente, l'opposizione va accolta integralmente ed il credito oggetto di insinuazione deve essere ammesso per l'importo demandato e con il privilegio richiesto.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 5); tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata; dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente; dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, c. 1); le spese sono liquidate direttamente in sede di dispositivo.

P.Q.M.

- 1) **Accoglie** l'opposizione e, per l'effetto, a modifica dello stato passivo comunicato in data 02/04/2020, DICHIARA AMMESSO allo stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa il seguente credito di
- € 1.854.232, *ilegio ex art. 9 del D.*
- 2) **Condanna** al pagamento in favore di
delle spese processuali che liquida in complessivi €
23.000, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
- 3) **Manda** il Commissario Liquidatore per l'inserimento del presente decreto nel fascicolo della procedura e la conseguente modificazione dello stato passivo.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 11/10/2021.

Il Giudice Estensore
Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati

²⁰ Cfr da ultimo Cassazione civile sez. I, 22/10/2020, n.23137.